

**Ai Soggetti Attuatori Sisma 2016  
della Regione Marche**

**Agli Ordini professionali  
della Regione Marche**

E.p.c.

**Al Vice Commissario per la Ricostruzione  
Presidente della Regione Marche  
On. Francesco Acquaroli**

**Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione  
Sen. Avv. Guido Castelli**

**Ai Dirigenti e al Personale USR della Regione Marche**

**OGGETTO: Nota informativa sulle seguenti questioni:**

- 1) Verifica della progettazione di cui all'art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;**
- 2) Verifica delle varianti progettuali in corso d'opera (Art. 42, co. 3, D. Lgs. 36/2023);**
- 3) Verifica della progettazione nel settore dei beni culturali (Art. 18, All. II.18, D. Lgs. 36/2023).**

Al fine di agevolare uno sviluppo coerente, nell'ambito territoriale di competenza, dei procedimenti finalizzati alla ricostruzione post sisma, lo scrivente ufficio ha riscontrato l'opportunità di fornire in via collaborativa le indicazioni che seguono sui temi in oggetto emarginati.

1) Per quanto attiene alla tematica sub 1), "*Verifica della progettazione di cui all'art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", si evidenzia che, in virtù di quanto disposto dall'art. 42 del predetto decreto legislativo, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (di seguito anche "*Codice dei Contratti pubblici*"), la verifica progettuale è necessaria con riferimento ad ogni livello di sviluppo della progettazione.

In particolare, si rileva che, da una lettura combinata degli artt. 41 e 42 del Codice dei Contratti pubblici e dell'Allegato I.7 al predetto Codice, **l'attività di verifica è una attività che deve essere effettuata in relazione a tutti i livelli di sviluppo della progettazione [...] e che deve essere effettuata contestualmente, parallelamente e durante tutto il periodo di sviluppo dei livelli di progettazione. L'attività deve essere documentata da appositi verbali.**

Per quanto sopra esposto, si richiede in capo alle stazioni appaltanti, nei progetti sottoposti allo scrivente ufficio sia ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (nuovo Codice dei Contratti pubblici), sia ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (previgente Codice dei Contratti pubblici), la verifica **di ogni livello di progettazione**, e non del solo livello progettuale da porre a base di gara.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Invero, nei progetti depositati alla scrivente amministrazione, in caso di appalto ordinario dovrà essere presentato non solo il rapporto conclusivo di verifica, ma anche un rapporto intermedio legato allo sviluppo della progettazione, mentre, nella diversa ipotesi di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, dovrà essere depositato il rapporto di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

2) Con riferimento al tema sub 2), sulla verifica progettuale delle varianti in corso d'opera che modificano il progetto posto a base di gara, si richiama il disposto dell'art. 42, co. 3, del Codice dei Contratti pubblici, per il quale *"La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"*.

Alla luce della lettera della norma sopra riportata, risulta evidente che il nuovo Codice dei Contratti pubblici ha modificato, rispetto al previgente Codice, le competenze e le attribuzioni di funzioni in tema di autorizzazione sismica, senza eliminare l'obbligo di assumere la stessa autorizzazione prima della realizzazione del progetto, il quale deve essere conforme alla normativa vigente, così come l'opera realizzata dovrà essere conforme al progetto autorizzato, verificato e depositato presso l'AINOP.

Per quanto esposto, con particolare riferimento alla necessità della verifica della variante progettuale prima della sua approvazione, si ritiene opportuno rappresentare le conclusioni dello scrivente ufficio, per le quali **le modifiche, consentite nei limiti posti in tema di varianti, le quali comportino una modifica strutturale del progetto, debbano essere verificate ai fini autorizzativi prima della loro approvazione, in quanto il progetto in corso di realizzazione deve essere conforme alla normativa vigente, anche di settore.**

3) In ultimo, è opportuno soffermarsi sui termini di applicazione dell'art. 18 dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti pubblici, in tema di verifica progettuale nei lavori relativi a beni culturali.

La norma in esame dispone, al comma 1, che *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attività di verifica [...]"*, e al comma 2 che *"Il RUP può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori."*

Gli approfondimenti svolti sul tema hanno condotto lo scrivente ufficio a conclusioni che non possono non essere illustrate senza premettere che la disciplina della verifica dei progetti è contenuta nell'art. 42 del nuovo codice dei contratti, il quale, come sopra chiarito al punto 1), prevede che sia effettuata su tutto lo sviluppo della progettazione e che, in caso di appalto integrato, la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario venga effettuata prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Occorre inoltre tenere in considerazione che la disciplina contenuta nell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti pubblici, rubricato *"Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali"*, riguarda una serie limitata di interventi sui beni culturali, ovvero interventi di scavo archeologico o di monitoraggio, manutenzione o restauro, secondo l'elenco di cui all'art. 1, co. 2, del predetto Allegato. Dunque, la verifica della progettazione, per come disciplinata dall'art. 18, dell'Allegato II.18, riguarda specificatamente i soli appalti aventi ad oggetto esclusivamente i suddetti lavori.

Ai fini di una legittima applicazione dell'art. 18, del suddetto Allegato II.18, il comma 1 ed il comma 2 dello stesso articolo non possono non essere letti in combinato disposto.

Invero, fermo restando che, in ogni caso, per gli appalti aventi ad oggetto lavori pubblici deve essere necessariamente rispettata la verifica di ogni livello di progettazione durante il suo sviluppo, prevista dall'art. 42 del Codice dei Contratti pubblici, si chiarisce che l'art. 18, comma 2, dell'All. II.18 del Codice, nella parte in cui dispone che *"Il RUP può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori"*, non fa venir meno la regola della necessità di verifica di tutti i livelli di progettazione e non appare potersi interpretare nel senso che la verifica possa non essere effettuata lungo lo sviluppo della progettazione ma solo alla fine, sul livello posto a base di gara. La disposizione, piuttosto, consiste in una eccezione che, in quanto tale, è soggetta ad una interpretazione restrittiva, per la quale, nel caso in cui l'appalto di lavori di scavo o monitoraggio, manutenzione e restauro del bene culturale, venga affidato sulla base del progetto di fattibilità, come previsto dagli artt. 12 e 13, comma 3, dell'Allegato II.18 del Codice, il RUP possa, valutando tecnicamente e motivando adeguatamente, disporre che non venga effettuata la verifica dello sviluppo progettuale redatto successivamente dall'aggiudicatario. Tale interpretazione non è suscettibile di applicazione analogica ad altri casi.

Sulle questioni fin qui affrontate, l'USR si rende disponibile a fornire tutti i chiarimenti necessari in relazione ai casi concreti.

Cordialmente.

Il Direttore  
Marco Trovarelli